



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 475

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Ulteriori modifiche all'Allegato A del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11- 13/Leg, recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" e ss.mm..

Il giorno **05 Aprile 2019** ad ore **10:55** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il Capo II del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) detta disposizioni in materia di edilizia sostenibile. In particolare l'art. 84 della suddetta legge disciplina la prestazione e la certificazione energetica degli edifici in Provincia di Trento, in attuazione della direttive europee in materia ed in coerenza con le disposizioni statali di recepimento.

Per l'attuazione del precitato Capo II, l'art. 89 della medesima legge stabilisce che siano emanati uno o più regolamenti, sentita l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia.

Coerentemente con questa previsione, sono state approvate le "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1", indicate in seguito come Regolamento, emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., successivamente modificate ed integrate con d.P.P. 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg., con d.P.P. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg ed infine con d.P.P. 27 settembre 2017, n. 17-70/Leg.

Con d.P.P. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg è stato aggiornato il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., costituente il Regolamento provinciale sulla certificazione energetica degli edifici. Le modifiche introdotte hanno sostanzialmente recepito le disposizioni nazionali relative ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici disposte dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", cd. decreto "Requisiti minimi", anticipandone i valori più restrittivi.

L'art. 4 del Regolamento prevede che i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici, da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti dai commi 3, 4 e 5, nonché la relativa metodologia di calcolo, siano individuati negli Allegati A, A bis e A ter al Regolamento stesso. I medesimi allegati possono essere sostituiti o modificati con deliberazione della Giunta provinciale.

In particolare nell'Allegato A sono individuati i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettare in caso di nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni dell'intero edificio, ampliamenti superiori al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente o comunque superiori a 500 metri cubi, che costituiscono una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente ed infine ristrutturazioni importanti di primo livello.

Fra i requisiti richiesti, nel paragrafo 6, è previsto che gli edifici progettati o per i quali comunque si raggiunga la classe energetica A+ o A sia obbligatorio misurare la permeabilità all'aria dell'involucro edilizio. I valori dei ricambi orari sono indicati in una tabellina riportante valori via via sempre più restrittivi secondo step temporali successivi.

Dopo un approfondito confronto con i professionisti, è emerso che, nel campo dell'edilizia industriale o artigianale, ossia per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 del d.p.r. n. 412/1993, non risulta significativo, al pari dell'edilizia residenziale, valutare la tenuta all'aria dell'involucro in quanto le tipologie costruttive adottate spesso non consentono di ottenere costruzioni ermetiche, ed i serramenti installati, ad esempio i portoni sezionali, non sono idonei per la tenuta all'aria.

Per quanto riguarda tutte le altre categorie di edifici diversi dalla E.8, in sede di approfondimento, si è ritenuto utile considerare anche un altro fattore che spesso impedisce l'ermeticità dell'involucro, che è legato invece a norme di sicurezza, ad esempio in presenza di

ascensori. Si ritiene quindi utile introdurre la possibilità di sigillare, per il solo periodo necessario per effettuare la prova, oltre ai fori realizzati per soddisfare eventuali prescrizioni igienico-sanitarie derivanti da regolamenti locali, anche quelli realizzati per rispettare norme di sicurezza dovute a disposizioni nazionali.

Per tener conto di quanto sopra sono state apportate le opportune modifiche al paragrafo 6 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento pertanto propone di approvare quale parte integrante e sostanziale l'allegato alla presente deliberazione in sostituzione del paragrafo 6 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm.ii..

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- vista il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm.ii.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 relativa alle direttive per la predisposizione degli atti normativi;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di sostituire, per i motivi esposti in premessa, il paragrafo 6 dell'Allegato A del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" e ss.mm. con il nuovo paragrafo 6 nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che le disposizioni contenute nel nuovo paragrafo 6, come richiamato al precedente punto, trovano immediata applicazione anche con riferimento ai titoli edilizi attualmente in corso;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio provinciale;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d) della legge regionale n.2/2009.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Nuovo par. 6 - All. A d.P.p. 11-13/2009

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

6. BLOWER DOOR TEST

Per gli edifici, con esclusione degli edifici appartenenti alla categoria E.8 del DPR 412/1993, il cui progetto prevede inizialmente la classe A+ o A, o per i quali sia comunque stata raggiunta la classe A+ o A, ai fini della certificazione energetica dell'edificio come realizzato, è obbligatorio misurare la permeabilità dell'involucro edilizio all'aria. La verifica di tenuta all'aria tramite blower door test, metodo che permette di valutare il flusso di ricambio dell'aria dell'involucro edilizio, deve essere effettuata secondo UNI EN ISO 9972 metodo 1 (prova di edificio in uso). Il valore massimo nel numero di ricambi orari del volume d'aria (n_{50lim}) da rispettare è indicato in prospetto.

n_{50lim}						
	fino al 31 dicembre 2015		dal 1 gennaio 2016		dal 1 gennaio 2019	
classe energetica	valore limite	limite penalizzazione consentita *	valore limite	limite penalizzazione consentita *	valore limite	limite penalizzazione consentita *
A+	1.5	2.5	1.0	2.0	0.6	1.5
A			1.5	2.5	1.0	2.0

Tabella 12

Valori limite del numero dei ricambi orari del volume d'aria interno dell'edificio (n_{50lim})

In caso di superamento del valore di n_{50lim} indicato in tabella ed entro il valore limite di penalizzazione ammesso indicato nelle colonne con l'asterisco, ferma restando la possibilità di intervenire sull'edificio al fine di ricondurre il parametro sotto il valore limite, il fabbisogno energetico dell'edificio EP_{classe} definito ai fini della classificazione energetica deve essere così ridefinito:

- per gli edifici appartenenti alla categoria E.1 ai sensi del d.p.r. 412/1993:

$$EP_{classe\ effettivo} = EP_{classe\ progetto} + (n_{50\ BDT} - n_{50lim}) \times 5 \text{ [kWh/m}^2 \text{ anno]}$$

- per gli edifici appartenenti alle altre categorie:

$$EP_{classe\ effettivo} = EP_{classe\ progetto} + (n_{50\ BDT} - n_{50lim}) \times 1,7 \text{ [kWh/m}^3 \text{ anno]}$$

Dove:

$EP_{classe\ effettivo}$ = indice di prestazione energetica effettivo, da considerarsi ai fini della classificazione energetica

$EP_{classe\ progetto}$ = indice di prestazione energetica di progetto

$n_{50\ BDT}$ [h^{-1}] = numero di ricambi orari del volume d'aria climatizzato, misurato da blower door test

n_{50lim} [h^{-1}] = valore limite, da norma, del numero di ricambi orari del volume d'aria climatizzato

Si assume che il valore di $n_{50\ BDT}$ deve essere arrotondato al primo decimale, per difetto.

Il superamento dei valori massimi dell'indice n_{50lim} , con conseguente incremento dell'indice $EP_{classeprogetto}$ secondo la formula sopra riportata, è consentito nel rispetto dei limiti indicati nelle colonne con l'asterisco. Qualora il test rilevi un valore di n_{50} superiore anche al limite di penalizzazione consentito, è possibile procedere, per il solo periodo necessario per effettuare la prova, ad una nuova misurazione previa sigillatura dei fori realizzati per la necessità di soddisfare eventuali prescrizioni igienicosanitarie derivanti da regolamenti locali, oppure prescrizioni dovute a norme di sicurezza richieste da disposizioni nazionali (ad esempio i fori per l'aerazione di vani corsa

ascensori, ecc). Se anche in tale caso il test rilevasse un valore superiore ai limiti di penalizzazione consentiti, è fatto obbligo intervenire sui vari elementi della costruzione al fine di ricondurre tale indice al di sotto dei tetti limite massimi previsti. Se ricorre questa fattispecie, il blower door test deve essere rieseguito.

Nell'esecuzione delle prove non è comunque ammessa la chiusura/sigillatura di aperture di ventilazione richieste da disposizioni regolamentari per la presenza negli ambienti di apparecchi di combustione diversi da quelli di tipo stagno (negli apparecchi di tipo stagno la camera di combustione non deve essere in comunicazione con l'ambiente stesso). Nel caso di alimentazione a gas vanno considerate solo le disposizioni regolamentari applicabili agli apparecchi di tipo C secondo la serie di norme UNI 7129. Nel caso di alimentazione con biocombustibili solidi si considerano solo le disposizioni applicabili agli apparecchi di tipo stagno secondo la norma UNI 10683. Per gli apparecchi di cottura alimentati a gas con sorveglianza di fiamma si possono utilizzare sistemi automatici di chiusura delle aperture interbloccati con l'alimentazione del gas conformi a quanto previsto dalle norme UNI 7129 ma senza applicare durante la prova ulteriori interventi di chiusura/sigillatura.

In presenza di impianto di climatizzazione invernale centralizzato e di certificazione emessa per l'intero edificio, il valore di n_{50BDT} di riferimento è rappresentato dal valore medio delle misurazioni ottenute per le diverse unità immobiliari, eseguite secondo le prescrizioni del metodo 1. Il calcolo del valore medio viene pesato in funzione del volume delle diverse unità. Il valore medio deve garantire il rispetto dei limiti riportati nelle colonne con l'asterisco.